



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Limiti alla libertà personale

Autore: Edizioni Simone | 26/11/2016



*L'articolo 13 della Costituzione: la libertà personale è inviolabile; le misure cautelari, il reato di stalking.*

# Le garanzie previste dall'art. 13 Cost.

L'art. 13 nel proclamare l'*inviolabilità* della libertà personale come detto ne ammette eventuali **limitazioni** per **atto motivato** dell'**Autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge**.

In **casi eccezionali** di **necessità** ed **urgenza**, però, la **Polizia Giudiziaria** (P.G.), per finalità di pubblica sicurezza (esigenze cautelari), può adottare **provvedimenti provvisori** che limitino la libertà personale, da sottoporre a convalida della autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 96 ore.

Tale arco temporale è scandito in un segmento di 48 ore assegnato alla P.G. per la *informativa* alla autorità giudiziaria, e in un altro di 48 ore per il provvedimento giudiziario di *convalida*.

Il codice di procedura penale contempla *strumenti limitativi della libertà personale* di pertinenza della P.G. (*arresto in flagranza* e *fermo*) o del Pubblico Ministero (*fermo di P.G.*), organi inquirenti privi di potere giurisdizionale (il P.M. è un magistrato dell'ordine giudiziario con funzioni requirenti, ma non giudicanti), nonché *strumenti di esclusiva pertinenza del giudice* (giudice per le indagini preliminari e giudice dibattimentale), che può adottarli solo su richiesta del P.M. (e quindi non di ufficio).

In ordine ai **presupposti**, il **fermo** richiede anzitutto la sussistenza di **gravi indizi di reità**. Deve ricorrere, inoltre, il pericolo di fuga, desunto da elementi specifici. Non è invece richiesta la flagranza. Infine deve consentirgli il **titolo del delitto** (o per l'entità della pena, ovvero per espressa previsione). La **finalità** perseguita da questa norma è di evitare che l'*indagato* possa darsi alla fuga, soprattutto quando, mancando il requisito della flagranza, non possa procedersi all'arresto.

Lo stesso art. 13 prevede comunque le seguenti **garanzie a tutela della persona sottoposta a restrizioni della libertà personale**:

- la privazione, totale o parziale, della libertà non comporta la perdita per l'individuo del diritto al *rispetto della propria personalità e dignità*. Ciò

implica, per i soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restrittiva (P.G.), il divieto di sottoporre la persona nei cui confronti essa è disposta ad **atti di violenza arbitrari** o ad **altre forme illegali di coercizione fisica o morale**;

- la **legge ordinaria** stabilisce i **termini massimi della carcerazione preventiva**. La Corte costituzionale, con sent. n. 15/1982, ha precisato che il legislatore, nel fissare i termini massimi di carcerazione preventiva, deve stabilirne un «**ragionevole**» limite di durata che non attribuisca alla custodia cautelare il carattere di «pena».

Il medesimo principio è previsto dall'art. 5, comma 3, della *Convezione europea dei diritti dell'uomo* (CEDU), in base al quale fino all'eventuale condanna la persona deve essere considerata innocente ed è perciò necessaria la remissione in libertà provvisoria dell'imputato non appena il perdurare della detenzione cessi di essere ragionevole.

## Le misure cautelari

Le **misure cautelari** sono provvedimenti che consistono in *limitazioni della libertà personale* o della sfera giuridica dell'individuo adottati dall'Autorità Giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari che nella fase processuale.

In particolare si distinguono in:

- **misure di prevenzione**, provvedimenti presi dall'*Autorità giudiziaria* in base a indizi e sospetti che possa essere commesso un reato (*ante delictum*);
- **misure cautelari vere e proprie**, attivate *post-delictum* (es.: *carcerazione preventiva*) che sono assunte nel corso del processo o delle indagini;
- **misure di sicurezza** (es.: *libertà vigilata*), che seguono una condanna o comunque un provvedimento passato in giudicato.

Le misure cautelari possono essere:

- **personali**, quando l'oggetto è la persona indagata, tali *misure* possono ulteriormente distinguersi in:

- **coercitive**, qualora incidano sulla libertà fisica;
- **interdittive**, qualora incidano sulla sfera giuridica del soggetto, limitandone l'esercizio dei diritti e facoltà.

Il **presupposto** per l'applicazione di tale tipologia di misure è l'esistenza di *gravi indizi di colpevolezza*, ossia fonti di prova da cui si desume la probabile colpevolezza dell'indagato;

- **reali**, quando l'oggetto è il patrimonio della persona e determinano l'*indisponibilità* di cose o beni e sono strumentali al perseguimento di ulteriori *finalità* cautelari riferibili:

- alla garanzia per il pagamento delle pene pecuniarie, spese di giustizia ed eventuali risarcimenti danni (*sequestro conservativo*);
- alla esigenza di impedire la commissione di nuovi reati o ulteriori conseguenze di quelli già commessi (*sequestro preventivo*).

I **presupposti** per l'applicazione di tali misure sono:

- il **fumus del reato**, cioè che si proceda in ordine a un fatto che corrisponda a una fattispecie astratta di un reato;



- il **periculum in mora**, cioè la concreta possibilità che la disponibilità del bene possa compromettere le esigenze preventive o conservative.

# Il reato di stalking

Nell'ottica di una più efficace tutela della libertà personale, l'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. in L. 23 aprile 2009 n. 38, ha introdotto nel codice penale l'art. 612 bis che prevede la fattispecie di reato degli atti persecutori (cd. stalking), ovvero punisce chi, in modo reiterato, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Tuttavia, il susseguirsi di episodi di particolare efferatezza a danno delle donne (cd. femminicidio) ha spinto il Governo ad approvare un provvedimento (D.L. 14-8-2013, n. 93 conv. con modif. in L. 15-10-2013, n. 119) che inasprisce le pene per tali reati, oltre a una serie di misure di prevenzione per una maggiore tutela della donna.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone  
**Manuale di Diritto Costituzionale**  
*di Federico Del Giudice, 2016*

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**